



Ordinanza sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta

(Ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta, OSITC)

Modifica del ...

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC),

visto l'articolo 3 capoverso 3 dell'ordinanza del 4 giugno 2021 sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta¹,

ordina:

I

L'allegato 1 dell'ordinanza del 4 giugno 2021 sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta è modificato come segue:

N. 3.1.2, 3.1.4 e 3.1.6

3. per i gasdotti con pressione d'esercizio massima ammessa inferiore o uguale a 5 bar:
 - 3.1 le seguenti direttive emanate dall'Associazione per l'acqua, il gas e il calore (SVGW)²:
 - 3.1.2. G7: Impianti di regolazione di pressione del gas, 2026,
 - 3.1.4. G13: Immissione di gas rinnovabili, 2026,
 - 3.1.6. G18: Proprietà del gas, 2026,

II

La presente ordinanza entra in vigore il

¹ RS 746.12

² La direttiva può essere consultata gratuitamente presso l'Ufficio federale dell'energia, Pulverstrasse 13, 3063 Ittigen. Può anche essere ordinata a pagamento all'Associazione per l'acqua, il gas e il calore (SVGW), Grütlistrasse 44, 8002 Zurigo, all'indirizzo Internet www.svgw.ch > Regolamentazione > inserire «gas» nel campo di ricerca oppure all'indirizzo e-mail info@svgw.ch.

...

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni

Albert Rösti